

PARTE I

EMANUELE STOLFI

STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO DAGLI ULTIMI DECENNI DELL'OTTOCENTO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

SOMMARIO: 1. I romanisti dinanzi alla storia della propria disciplina. – 2. Di alcuni luoghi comuni storiografici. – 3. Il momento didattico. – 4. La trattazione manualistica (di «Istituzioni» e «Storia del diritto romano»). – 5. Fra insegnamento, ricerca e motivi ‘ideologici’: il genere dei «Corsi».

1. *I romanisti dinanzi alla storia della propria disciplina*

«Ancora non si possiede una storia della storiografia romanistica italiana dell’Ottocento, che sia impostata anche modernamente, in quanto vi sia stata una riflessione di metodo». Queste parole di Giuliano Crifò, risalenti a un contributo (ricordato di rado ma denso di suggestioni) di oltre vent’anni or sono¹, hanno mantenuto gran parte della loro verità, nonostante che di «riflessioni di metodo» ne siano state svolte frattanto non poche (forse anche troppe, o non di rado piuttosto sbrigative e unilaterali), e tanto più se ci riferiamo all’itinerario degli studi romanistici sull’intero arco dell’Ottocento.

Lo scenario muta peraltro sensibilmente, almeno per alcuni aspetti, se ci vogliamo ai soli decenni conclusivi del secolo, sui quali appunto sono stato invitato a concentrarmi. Disponiamo ormai, in proposito, di una messe significativa di ricognizioni, quali in passato sarebbero invece apparse piuttosto eccentriche per la nostra disciplina, a lungo contraddistinta da una certa reticenza nell’interrogarsi su condizioni e modalità della sua esistenza, e anche sul senso del proprio itinerario².

¹ G. CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata*, n.s. 1993-1994, p. 546. Di Crifò si veda anche *Storiografia giuridica italiana sull’impero romano tra Ottocento e Novecento*, in *L’impero romano fra storia generale e storia locale*, a cura di E. GABBA, K. CHRIST, Como, New Press, 1991, pp. 115 ss. ove sono richiamati ulteriori contributi del medesimo Autore.

² Per molto tempo tracce di simili analisi emergono, e in modo alquanto frammentario, quasi solo in prolusioni, (alcune) recensioni e contributi (come necrologi, premesse a ristampe e raccolte di scritti ecc.) più o meno segnati, inevitabilmente, dalla retorica di circostanza.

Penso soprattutto – dopo alcune pagine di Biondi³ e le più meditate notazioni di Arangio-Ruiz⁴, i lavori in certi casi pionieristici di Casavola⁵ e vari spunti di Orestano⁶ – all’acribia analitica di Talamanca⁷ (che ha opportunamente insistito, fra l’altro, sulla necessità di problematizzare il quadro «monolitico» frequentemente proposto al riguardo)⁸ – all’interpretazione complessiva che della «romanistica nazionale» e dei suoi posteriori sviluppi ha fornito Schiavone⁹ sino alle indagini più specifiche, per limitarsi a poche citazioni, di Brutti¹⁰, Capogrossi

³ *Diritto romano*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, VI, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1939, pp. 301 ss.: pagine, in verità, alquanto deludenti, che si risolvono in una sommaria carrellata di nomi e opere, con monotono timbro encomiastico.

⁴ In *Gli studi di storia del diritto romano*, in *Cinquant’anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce*, II, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1950, pp. 335 ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, Jovene, 1977, pp. 143 ss.).

⁵ Del quale si vedano soprattutto *Cronaca di una storia del diritto romano*, in *Labeo*, 5 (1959), pp. 305 ss. (= *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, II, Napoli, Jovene, 2001, pp. 71 ss.); *Professori di Napoli 1860*, in *Labeo*, 7 (1961), pp. 36 ss. (= *Sententia legum*, II, pp. 105 ss.); *Breve appunto ragionato su profili romanistici italiani*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, VIII, Napoli, Jovene, 1984, pp. 4133 ss. (= *Sententia legum*, II, pp. 181 ss.); *I diritti antichi*, in *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, a cura di G. DI COSTANZO, I, Napoli, Morano Editore, 1990, pp. 51 ss. (= *Sententia legum*, II, pp. 249 ss.); *La romanistica a Napoli dall’Unità alla guerra*, in *Sententia legum*, II, pp. 543 ss.

⁶ Cfr. in particolare (con riguardo non solo all’insegnamento delle materie romanistiche) R. ORESTANO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in *L’educazione giuridica. I. Modelli di Università e Progetti di riforma*, a cura di A. GIULIANI, N. PICARDI, Perugia, Libreria Universitaria, 1975, pp. 135 ss. Si vedano inoltre, sempre in una prospettiva assai ampia, *Diritto. ‘Incontri’ e scontri*, Bologna, Il Mulino, 1981, spec. pp. 193 ss. e *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 1987, spec. pp. 224 ss., 298 ss., 513 ss.

⁷ Di cui si vedano, in primo luogo, *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 675 ss.; *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91 (1988), pp. IX ss.; *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index*, 23 (1995), pp. 159 ss. Da tener presente, sia pure in merito a un solo, specifico versante della storiografia giusantichistica, anche *Gli studi di diritto greco dall’inizio dell’Ottocento ai nostri giorni*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, I, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 889 ss.

⁸ Cfr. TALAMANCA *Diritto romano* (nt. 7), pp. 687 s.

⁹ A. SCHIAVONE, *Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 275 ss., spec. 278 ss.

¹⁰ Cfr. soprattutto M. BRUTTI, *La sovranità del volere nel sistema di Savigny*, in *Quaderni fiorentini*, 9 (1980), pp. 265 ss. e, più di recente, ID., *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2013 (un libro ricco di spunti, per una cui discussione posso rinviare a E. STOLFI, *Giuristi, ideologie e codici. Scialoja e Betti nell’interpretazione di Massimo Brutti*, in *Sociologia*, 48 [2014], pp. 72 ss. e ID., *Ancora su Vittorio Scialoja (ed Emilio Betti)*, in corso di pubblicazione in *Scritti in onore di Alessandro Corbino*, ove altra bibl.) nonché Betti-Croce. *Dal dialogo allo scontro*, in *BIDR*, 106 (2012), pp. 377 ss.; *Dal contratto al negozio giuridico. Appunti*, Torino, Giappichelli, 2013, spec. pp. 17 ss., 41 ss.; *I romanisti italiani in Europa*, in

Colognesi¹¹, d'Ippolito¹², Labruna¹³, Lovato¹⁴, Mantello¹⁵, Mantovani¹⁶ e Schipani¹⁷.

Il diritto italiano in Europa (1861-2014). Scienza, giurisprudenza, legislazione (Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 5, 2014), a cura di M. BUSSANI, pp. 211 ss.; *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO, Roma, Roma TrE-Press, 2015, pp. 63 ss.

¹¹ Di cui si vedano almeno, con particolare riguardo al contributo di Bonfante, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, I, Milano, Giuffrè, 1969, spec. pp. 74 ss.; *Le «res mancipi» e «nec mancipi» di Pietro Bonfante: 1888-89*, in *Iura*, 31 (1980), pp. 101 ss.; *A cent'anni dalle 'Res mancipi' di Pietro Bonfante*, in *Quaderni fiorentini*, 17 (1988), pp. 111 ss.; *Bonfante, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* [= DBGI], dir. da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 292 ss. (rispetto al quale cfr. peraltro, in merito al presunto «nazionalismo» di Bonfante, V. MAROTTA, «Mazziniano in politica estera e prussiana in interna». *Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*, in *I giuristi e il fascino del regime* [nt. 10], pp. 267 ss.), nonché, in prospettiva più ampia, *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma, La Sapienza Editrice, 1997³; *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari, Laterza, 2000; *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, Il Mulino, 2008.

¹² Del quale si veda soprattutto *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli, Satura, 2009 nonché, sia pure in un'ottica peculiare, *Modelli storiografici fra Otto e Novecento*, Napoli, Satura, 2007 (su cui cfr. F. CASAVOLA, *Sui «modelli storiografici» di Federico M. d'Ippolito*, in *Seminarios Complutenses*, 23-24 [2010-2011], 327 ss. e *Modelli storiografici fra Otto e Novecento. Una discussione*, a cura di F. LUCREZI, G. NEGRI, Napoli, Satura, 2011).

¹³ Penso, in particolare, a *La «romanistica»*, in *Introduzione allo studio della cultura classica*, II, Milano, Marzorati, 1973, pp. 147 ss. e *Appunti su 'società civile e Stato'* in Biagio Brugi, in *Index*, 16 (1988), pp. 327 ss.

¹⁴ Da tener presente soprattutto *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Roma-Bari, Laterza, 1999, nonché le voci su Capuano, Polignani e Savarese, nel DBGI (nt. 11).

¹⁵ Sempre interessato a una continua e complessa interazione fra storia dell'esperienza giuridica antica e ricostruzione della relativa storiografia. Se ne vedano, in particolare, *Per una storia della giurisprudenza romana. Il problema dei Miscellanei*, Milano, Giuffrè, 1985, spec. pp. 130 ss. (per l'arco temporale che qui maggiormente interessa); *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. 2. Da Augusto agli Antonini*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 147 ss.; 'Il più perfetto codice civile moderno'. *A proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, in *SDHI*, 62 (1996), pp. 357 ss. (= *Variae*, II, Lecce, Edizioni Grifo, 2014, pp. 1093 ss.); *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in *Supplementum a SDHI*, 66 (2000), pp. 1 ss. (= *Variae*, II, pp. 1273 ss.); *Contardo Ferrini e la pandettistica*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, a cura di D. MANTOVANI, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 177 ss.

¹⁶ Di cui basti ricordare la densa ricostruzione offerta in *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte* (nt. 15), pp. 129 ss.

¹⁷ Cfr. in particolare – circa aspetti sui quali ci soffermeremo ai §§ 3 e 4 – *Sull'insegnamento delle Istituzioni*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese 4-5 maggio 1978 in onore del Prof. Silvio Romano*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 139 ss., spec. 159 ss., nonché *Le scuole di diritto romano nella cultura contemporanea di Roma*, in *Vincula iuris. Studi in onore di M. Talamanca*, VII, Napoli, Jovene, 2001, pp. 329 ss.

Non è qui certo possibile discutere puntualmente queste ricostruzioni. Vorrei piuttosto – prima di illustrare il peculiare angolo visuale da cui intendo muovermi – richiamare solo alcuni dati, a cominciare dal carattere composito e variegato (nel tempo e nei protagonisti, come pure nei temi e metodi di ricerca) del panorama che abbiamo dinanzi. Al solito, come ha scritto Mario Ascheri in tutt’altro contesto¹⁸, «la complessità non è solo del nostro mondo». L’eterogeneità degli stili di lavoro e la pluralità dei campi d’indagine – tali da far temere a qualcuno una perdita d’identità della nostra disciplina (laddove io vedrei solo un’opportunità e una ricchezza, ovviamente se sorvegliata e praticata con serietà) – non sono esclusivi della stagione a noi più vicina. Spesso, procedendo a ritroso nel tempo, esse divengono meno distinguibili ai nostri occhi anche per un difetto di prospettiva, o per semplice ignoranza.

Possiamo ovviamente continuare a servirci di chiavi interpretative consolidate: quelle della romano-civilistica, della recezione del modello savigniano e poi pandettistico sino all’irradiarsi dell’istanza sistematica e dell’apparato dogmatico¹⁹ ad altri settori della cultura giuridica italiana (dal diritto civile, percepito appunto così prossimo a quello di Roma antica, sino al processuale civile, costituzionale e amministrativo), e quella della tendenza a mettere a punto, soprattutto in campo privatistico e tramite attualizzazioni spesso disinvolte e preordinate, una trama rigorosa di principi e categorie, cui dovevano rimanere estranee preoccupazioni etiche e tensioni economiche (il «puro diritto» di cui parlava Scialoja, alcuni decenni prima della «reine Rechtslehre» kelseniana)²⁰ e che inchiodava ogni storicizzazione a uno statuto fragile e incompiuto²¹, se non ancillare.

Raffigurazioni simili consentono di comprendere molti fenomeni: dalla stessa centralità – nella formazione di un lessico giuridico, e in qualche modo anche civile, del nuovo Stato unitario²² – del diritto romano (inteso sia quale complesso normativo antico che come disciplina di studio e insegnamento), sino al trion-

¹⁸ Ossia riguardo alla vicenda medievale della nozione di cittadinanza: M. ASCHERI, *Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 323.

¹⁹ Intendo ‘dogma’ nell’accezione che ho cercato di chiarire in *I casi e la regula. Una dialettica incessante*, in *Casistica e giurisprudenza. Convegno ARISTEC. Roma, 22-23 febbraio 2013*, a cura di L. VACCA, Napoli, Jovene, 2014, pp. 40 s. nt. 101 s. ove bibl.

²⁰ Cfr. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti* (nt. 10), pp. 41 ss. e STOLFI, *Giuristi ideologie e codici* (nt. 10), pp. 77 s., 85 s.

²¹ Pressoché in questi termini, ancora in riferimento al contributo (per molti versi esemplare) di Scialoja, BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti* (nt. 10), spec. p. 51 (ove si parla di «storicizzazione ... approssimativa e debole»); cfr. anche STOLFI, *Giuristi ideologie e codici* (nt. 10), p. 77. Trovo perciò difficile seguire il rilievo di M. NARDOZZA, *Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento*, Roma, Aracne, 2012, p. 113, il quale ritiene «che il tratto caratteristico del pensiero giuridico italiano, tra Otto e Novecento, sia la sua integrale storicizzazione».

²² Cfr., in particolare, SCHIAVONE, *Un’identità perduta* (nt. 9), p. 284.

fo dell'individualismo liberale che possiamo agevolmente riconoscere, in particolare, nella fisionomia e nel ruolo assunti dal diritto soggettivo²³, nella teorica classica del negozio giuridico²⁴ o nei lineamenti così univoci e unitari, segnati da un'esemplare assolutezza (in vari sensi), impressi al diritto di proprietà, tramite una drastica selezione (e quindi, per molti aspetti, una sostanziale alterazione) di quell'autentico «prisma proprietario» caratteristico dell'esperienza romana²⁵.

2. *Di alcuni luoghi comuni storiografici*

Ritengo, tuttavia, che in simili immagini vi sia uno sforzo di sintesi che non di rado sacrifica o lascia defilati aspetti ulteriori e non coincidenti. Mi limito a menzionarne alcuni.

In primo luogo la divaricazione fra interessi propriamente storiografici e costruzione giuridica (in termini di «Aktualisierung») non è un dato originario, rispondente a presunte univoche continuità con l'*Usus modernus Pandectarum*, ma è semmai proprio una peculiarità dell'Ottocento (lo aveva ben colto Crifò nel contributo che ricordavo all'inizio)²⁶. Una cesura a cui, in modo pressoché paradossale, contribuì l'irruzione delle codificazioni civili: anziché svelare la feconda «inattualità»²⁷ del loro oggetto di studi, esse semmai indussero i romanzisti a intensificare la propria vocazione di giuristi, in un coro di rivendicazioni di continuità, persistenze e identità morfologiche fra l'elaborazione antica e il diritto odierno, di cui era savignyanamente ribadita l'irriducibilità al solo det-

²³ Mi sono soffermato più volte sul punto: da ultimo, in *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, Il Mulino, 2010, spec. pp. 158 ss. e in *Persona: Von der Maske zum Rechtssubjekt*, in *Studi Senesi*, 126.2 (2014), spec. pp. 412 ss.

²⁴ Prima cioè della sua rimodulazione in chiave (anche) eteronoma da parte di Betti – sul punto, da ultimo, BRUTTI, Vittorio Scialoja, *Emilio Betti* (nt. 10), pp. 117 ss.; ID., *Dal contratto al negozio giuridico* (nt. 10), spec. p. 44; STOLFI, *Giuristi ideologie e codici* (nt. 10), pp. 80 ss. – e con le sue proiezioni, percepite come ineludibili e pressoché scontate, sul mondo antico (ho cercato di fornire qualche orientamento al riguardo in E. STOLFI, *Problemi della «tradizione»*, in C. GIACHI, E. STOLFI, F. TAMBURI, *In margine alla discussione di un manuale di diritto privato romano*, in *SDHI*, 70 [2004], pp. 426 ss. ove bibl.), come pure su altri scenari premoderni (è quanto avverrà ancora con F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1959²).

²⁵ Posso rinviare, in proposito, a STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia* (nt. 23), pp. 66 ss. e ad A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Diritti e giuristi nella storia di Roma*, in *Diritto privato romano. Un profilo storico*, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, Einaudi, 2010², pp. 74 s. Significativo è peraltro, anche in un documento emblematico dell'ordine giuridico borghese quale il «code Napoléon», il sovrapporsi di logiche e concezioni diverse dei rapporti giuridici con le cose, sino a dar vita a un autentico «palinsesto giuridico», secondo l'efficace immagine di P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, pp. 99 ss.

²⁶ Si veda CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi* (nt. 1), pp. 545 ss., spec. 551 ss.

²⁷ Nel senso che ho cercato di illustrare in *Il diritto, la genealogia, la storia* (nt. 23), pp. 75 ss.

tato codicistico. Un coro di cui, sull'arco di tre generazioni, appaiono emblematiche la voce ironica di Conticini, secondo cui l'abrogazione del diritto romano dopo l'entrata in vigore dei codici sarebbe equivalsa all'assurda pretesa di chi, «composta una macchina per calcolare, dichiarasse sul serio abolita l'aritmetica»²⁸; quella accorata di Serafini nella prolusione romana del 1871, col perentorio rifiuto delle «fisime di cervelli malati» e del «pregiudizio volgare» secondo cui i «codici rendono del tutto inutile quell'apparato di erudizione e di dottrina indigesta che impastoò fino ad oggi la giurisprudenza»²⁹; e infine quella, ancor più attrezzata sul piano metodologico, di Scialoja, il quale volgeva la quasi scandalosa enunciazione sull'essere «morto» il «diritto romano puro» nell'argomentare come ciò «anziché scemarne l'importanza scientifica, forse l'accresce»³⁰. Ma non tutti, o non da sempre, avevano ragionato negli stessi termini, se è vero che un Romagnosi, all'inizio del secolo, aveva potuto deprecare che le Pandette fossero «considerate come ... codice di leggi anzi che come collezione di dottrine e frammenti di dottrine dei Romani giureconsulti»³¹, o che fra gli altri (non pochi) elementi di arretezza degli studi giuridici italiani Savigny aveva annoverato il gran numero di esami storici e filosofici che gli studenti di Giurisprudenza dovevano sostenere³².

²⁸ Richiama quest'affermazione (leggibile nelle *Lezioni di Pandette* raccolte da Filippo Serafini ed edite nel 1876), da ultimo, F. COLAO, *Conticini, Pietro*, in *DBGI* (nt. 11), I, p. 577.

²⁹ Mi sono soffermato su queste enunciazioni in *Serafini, Filippo*, in *DBGI* (nt. 11), II, pp. 1850 s. ove bibl.

³⁰ Così nella celebre lettera aperta a Serafini del 1881 (cfr. *infra*, nt. 46), sulla quale, per tutti, F. AMARELLI, L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini, in *Index*, 18 (1990), pp. 59 ss.; E. STOLFI, *Vittorio Scialoja*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2012, p. 399; BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti* (nt. 10), pp. 52 s.; G. CHIODI, *Scialoja, Vittorio* in *DBGI* (nt. 11), II, p. 1835.

³¹ In una pagina della *Genesi del diritto penale* già richiamata da CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi* (nt. 1), pp. 561 s.

³² Vi insisteva ancora CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi* (nt. 1), pp. 563 s. Col giudizio di Savigny, nel suo complesso, deve inevitabilmente misurarsi ogni ricostruzione circa la cultura e l'insegnamento del diritto nell'Italia del XIX secolo: dopo A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. MAZZACANE, C. VANO, Napoli, Jovene, 1994, pp. 82 ss. e L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, spec. pp. 137 ss. si vedano, di recente, almeno L. PASSERO, *La facoltà giuridica pisana negli anni Ottanta dell'Ottocento*, in *Studi Senesi*, 119 (2007), p. 324 ove bibl.; L. LACCHÉ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini*, 39 (2010), pp. 160 ss.; G. MECCA, *Manuali di scienze giuridiche, politiche e sociali. Letteratura universitaria e insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, in *Non bramo altr'escia. Studi sulla casa editrice Barbèra*, a cura di G. TORTORELLI, Bologna, Pendragon, 2013, pp. 181 s. ove altra bibl. Ulteriori indicazioni in E. STOLFI, *Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 1 (2008), pp. 48 s. nt. 91.

In secondo luogo, se l'influenza tedesca è indubbia su tutti i protagonisti della nostra vicenda – così da incidere notevolmente, loro tramite, sul progressivo distacco dell'intera cultura giuridica italiana dal modello francese (semplifico molto, come ovvio)³³ –, tanto che nella formazione di ciascuno costituirono una tappa ineludibile i soggiorni di studio in Germania³⁴, e nelle rispettive produzioni occuparono uno spazio rilevante le traduzioni di autori tedeschi³⁵, proprio il diverso orientamento rispetto alla codificazione civile segna un tratto di ineludibile diffidenza fra le due esperienze. Uno scarto tale da imporre, in Italia, non lievi rimodulazioni di tecniche e obiettivi: e proprio negli anni in cui, in Germania, la gestazione del BGB avrebbe indotto, come vedremo, a concentrare lo sguardo anche su problemi testuali, fonti e vicende antiche diverse rispetto a quella romana consegnata al *Corpus iuris*. Né possiamo dimenticare come il Savigny tradotto non fosse solo quello del *Siste-*

³³ Su complessità e gradualità di una simile transizione si veda ad esempio – con riguardo ai suoi riflessi su insegnamento e identità disciplinari non solo della romanistica – ORESTANO, *Sulla didattica giuridica* (nt. 6), pp. 135 ss. Circa l'irriducibilità della cultura giuridica italiana di quei decenni alla semplice polarità fra modello francese e tedesco, per tutti, C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 162 ss. e G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, spec. pp. 196 ss.

³⁴ Basti pensare al peso che ebbe sulla formazione di Conticini la frequentazione di Thibaut e Savigny; su quella di Serafini l'insegnamento di Arndts, Rudorff e Mittermaier; su quella di de Crescenzo il perfezionamento presso von Vangerow e Mittermaier; su quella di Gugino il legame con Bruns (cui in effetti è dedicato il *Trattato storico della procedura civile romana*, edito a Palermo nel 1873); su Perozzi e Ferrini il magistero di Dernburg, Pernice, Voigt e Zachariae von Ligenthal (e persino, per il secondo, Mommsen, pur se in modo probabilmente meno influente di quanto talora si ritenga: cfr. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi* [nt. 16], pp. 143 s.); su Riccobono i quattro anni trascorsi in Germania, ove seguì i maggiori romanzisti del tempo (da Lenel a Windscheid, da Dernburg a Gradenwitz); su Baviera il rapporto con Pernice. Solo in apparenza paradossale, considerata la sua fulminea carriera accademica, l'assenza di esperienze altrettanto incisive nel caso di Scialoja (un dato già segnalato da TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* [nt. 7], p. XLI), come anche di Bonfante, che del resto proprio nella scuola di Scialoja trovò un ambiente straordinariamente formativo.

³⁵ Quello della traduzione costituì del resto, come noto, un genere importante nella cultura giuridica italiana del tempo, contribuendo alla sua sprovincializzazione e anche a favorire felici osmosi fra teoria e pratica. Cfr., per tutti, F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel secolo XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle doctrine*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, III, Firenze, Olschki, 1977, pp. 1487 ss. e M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel Secolo XIX. I. Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli, Jovene, 1987, spec. pp. 19 ss., 107 ss., alla quale si deve (nel II volume) un'utile rassegna delle opere giuridiche tradotte in Italia anno per anno: basta scorrerla (o, semplicemente, comparsare l'apposita Tavola già contenuta nel I vol., a p. 221) per avvedersi di come, progressivamente, le opere in lingua tedesca contesero il primato alle francesi, fino a sorpassarle negli ultimi tre decenni del secolo. Ampi ragguagli sulle traduzioni realizzate soprattutto in ambiente napoletano, e non solo da libri tedeschi, sono anche in LOVATO, *Diritto romano e scuola storica* (nt. 14), 34 ss.

*ma*³⁶, con l'emblematico ossimoro che vi è infisso («heutiges römisches Recht»)³⁷ – anche se certo la restituzione italiana di Scialoja³⁸ contribuì in modo decisivo³⁹ a porre in primo piano le sole tensioni attualizzanti della Scuola storica e del suo corifeo. Ma neppure rispetto alla dottrina tedesca posteriore – i cui protagonisti, da Arndts a Windscheid, furono a loro volta al centro di traduzioni e annotazioni celebri⁴⁰ – possiamo sottovalutare la pluralità di temi e

³⁶ Ma anche quello del *Besitz* (Firenze, Tipografia Pezzati, 1839) e del saggio sulla *lex Voconia* (Pisa, Tipografia Nistri e C., 1834), alla cui restituzione in italiano si era dedicato Pietro Conticini, impegnato inoltre nella traduzione del saggio di F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln* (Pisa, presso i fratelli Nistri, 1838); insiste su questa attività di Conticini, quale «traduttore ‘eroico’», E. SPAGNESI, *L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità*, Pisa, Servizio Editoriale Universitario, 2003, pp. 101 s., ma cfr. anche NAPOLI, *La cultura giuridica europea* [nt. 35], I, spec. pp. 51 s. e TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), pp. 163 s. Su un altro importante libro di Savigny (la *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*) lavorò Pietro Capei, che vi dedicò una nutrita serie di contributi (soprattutto nella rivista *Antologia*, dal 1828 in poi), oltre a curare (con G. Porri) la *Istoria del Gius Romano nel Medio Evo del Sig. F.C. de' Savigny. Ridotta in compendio*, Siena, presso Onorato Porri, 1849 (ma una traduzione in tre volumi era già apparsa a Firenze [per Vincenzo Batelli e compagni] nel 1844-1845; un'altra, curata da E. Bollati, sarà pubblicata a Torino [Gianni e Fiore Editori] nel 1854-1857 e più volte riedita): cfr. D. MAFFEI, K.W. NÖRR, *Lettere di Savigny a Capei e Conticini*, in ZSS, 97 (1980), pp. 181 ss.; D. MAFFEI, *Quattro lettere del Capei a Savigny e l'insegnamento del diritto romano a Siena nel 1834*, in *Euro-päisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift H. Coing*, I, München, Beck, 1982, pp. 203 ss.; NAPOLI, *La cultura giuridica europea* (nt. 35), I, spec. p. 132; MOSCATI, *Italienische Reise* (nt. 32), spec. pp. 97 s.; A. LABARDI, *Le lettere inedite di Capei a Savigny: un giurista toscano corrisponde con un mito*, in ZSS, 124 (2007), pp. 350 ss.; ID., *Capei, Pietro*, in DBGI (nt. 11), I, pp. 423 s. ove altra bibl.

³⁷ Sul titolo del *System* Savigny ebbe a discutere lungamente con Puchta (cfr. P. CAPPELLINI, *Systema iuris. I. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 92 ss.), ma all’«heutiges römisches Recht» erano espressamente dedicate già opere anteriori, come le *Institutionen* (1789) e il *Lehrbuch* (1826) di Gustav Hugo, o il *Lehrbuch* di Ferdinand Mackeldey (1814).

³⁸ F.C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, I-VIII, trad. it. Torino, Unione tipografico-editrice, 1886-1898. Sulle ragioni che indussero Scialoja a concentrarsi proprio su quest’opera di Savigny, per tutti, TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* (nt. 7), p. XCII.

³⁹ Ancor più di quanto fosse avvenuto con precedenti traduzioni, come quelle, parziali, curate da C. Guariglia, P. Zaiotti e S. Adinolfi (apparse rispettivamente a Napoli nel 1845, a Venezia nel 1856 e a Napoli nel 1884), o con l’opera – forse meno aderente al modello savigniano di quanto indicherebbe il titolo (così SPAGNESI, *L'insegnamento del diritto a Pisa* [nt. 36], pp. 128 s.) – di Del Rosso, autore dei sette volumi (nell’ultima stesura, del 1844-1845) del *Saggio di diritto privato romano attuale*. Cfr. anche F. RANIERI, *Savigny's Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in *Ius commune*, 8 (1979), p. 209; MOSCATI, *Italienische Reise* (nt. 32), pp. 76 ss., spec. 79 s.; M.P. GERI, *Del Rosso, Federigo*, in DBGI (nt. 11), I, pp. 742 s. ove bibl.

⁴⁰ Mi riferisco non solo alla traduzione, ma anche alle «copiose note, appendici e confronti» di cui Filippo Serafini corredò la versione italiana di L. ARNDTS, *Trattato delle Pandette*, I-III, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1874-1875 (con successive edizioni), nonché alla traduzione e alle celebri, densissime note di Fadda e Bensa al *Diritto delle Pandette* di B. Windscheid

interessi (talora nelle ricerche del medesimo autore, come ad esempio segnalava Talamanca a proposito di von Vangerow)⁴¹; così come la sensibilità storica che affiora da alcune pagine di Puchta⁴² o dello stesso Windscheid non risponde a certe sommarie etichette odierne, volte a deprecare le algide geometrie concettuali di quella stagione di studi (nel momento stesso in cui, beninteso, non si rinuncia affatto, tanto più in sede didattica, agli stilemi ricostruttivi proprio allora messi a punto)⁴³.

In terzo luogo, gli stessi ambienti italiani che vedevano concretarsi l'istanza sistematica in opere di maggior peso – si pensi a quello napoletano⁴⁴, in cui il *Sistema del diritto civile romano* di De Crescenzo⁴⁵ avrebbe esercitato, dagli anni '60 in poi, una notevole influenza tanto sui romanisti quanto sui civilisti⁴⁶ – si

(I-VI, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887-1901). Su queste e analoghe iniziative – come le traduzioni dall'*Ausführliche Erläuterung* di Glück (promossa da Serafini e da lui coordinata con Cogliolo, e a cui collaborarono Landucci, Fadda, Ferrini e Pampaloni) e dalle *Pandekten* di Dernburg (parzialmente realizzata da B. Cicala) –, soffermandosi sui motivi che avevano indotto a orientarsi sull'uno o l'altra opera (in una prospettiva spesso diversa da quella seguita da Scialoja rispetto al *System savignyano*), si veda TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* (nt. 7), pp. XC ss.

⁴¹ Cfr. TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), p. 679. Sul quadro metodologico della romanistica tedesca del secondo Ottocento, assai più mobile e articolato di quanto spesso si ripeta (tanto che, «a rigore dovremmo parlare – più che di ‘pandettistica’ – di ‘pandettisti’», ciascuno con la sua individualità» [p. 179]), si veda anche MANTELLO, *Contardo Ferrini e la pandettistica* (nt. 15), pp. 178 ss.

⁴² In merito al quale spunti interessanti nella nostra prospettiva sono stati recentemente offerti da G. SANTUCCI, *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il «dogma» della fungibilità dei giuristi romani*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI, Trento, Università degli studi di Trento, 2012, p. 139.

⁴³ Ho segnalato questa nostra evidente (e rivelatrice) incongruenza in *I casi e la regula* (nt. 19), pp. 2 s.

⁴⁴ Nel quale dobbiamo ricordare anche i nomi di Capuano, Milone, Savarese e Polignani: cfr. CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860* (nt. 5), pp. 36 ss.; ID., *I diritti antichi* (nt. 5), pp. 55 ss.; A. DE NITTO, *Professori di diritto. Ricerche biografiche tra Ottocento e Novecento*, Roma, s.e., 1990, pp. 11 ss.; LOVATO, *Diritto romano e scuola storica* (nt. 14), spec. pp. 53 ss., 103 ss.; CASAVOLA, *La romanistica a Napoli* (nt. 5), pp. 544 ss.; STOLFI, *Quaestiones iuris* (nt. 32), pp. 3 s. ove altra bibl., 58 s.; A. LOVATO, *Capuano, Luigi*, in *DBGI* (nt. 11), I, pp. 437 s.; ID., *Polignani, Giuseppe*, in *DBGI* (nt. 11), II, pp. 1611 s.; ID., *Savarese, Roberto*, in *DBGI* (nt. 11), II, pp. 1808 s.

⁴⁵ *Sistema di diritto civile romano*, I-II, Napoli, Nicola Jovene libraio-editore, 1869² [1863-1864¹: *non vidi*]. Sul rilievo di quest'opera di De Crescenzo, per tutti, CASAVOLA, *Professori di Napoli 1860* (nt. 5), p. 40; DE NITTO, *Professori di diritto* (nt. 44), pp. 25 s.; SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), pp. 279 s. e nt. 7; A. LOVATO, *De Crescenzo, Nicola (Nicolò) Pasquale Michele*, in *DBGI* (nt. 11), I, pp. 667 s.; BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa* (nt. 10), 215. Cfr. anche *infra*, nt. seguente.

⁴⁶ Come nel caso di Emanuele Gianturco, il quale, nel prospettare l'esigenza di una svolta «sistematica» negli studi di diritto civile, insisteva sul successo unanime che tale approccio risceutava ormai presso i romanisti (fra i quali De Crescenzo era indicato come uno degli espo-

caratterizzano non solo per lo sforzo di contemporaneare questa direttiva di lavoro con l'analisi esegetica delle fonti⁴⁷ e le esercitazioni casistiche (un genere fortunato, che da Polignani raggiunge Gianturco, riannodandosi ai modelli tedeschi di Puchta e Jhering)⁴⁸, ma anche per l'attenzione allo sviluppo storico degli istituti e alle parti del diritto romano non più spendibili nella prassi⁴⁹, all'insegna di un respiro umanistico che doveva ancora molto alla lezione di Vico (vi ha insistito soprattutto Casavola⁵⁰, ma su una autentica «idolatria vichiana» dei giuristi meridionali già ironizzava Padelletti)⁵¹.

In quarto luogo, e più in generale, proprio a partire dai decenni conclusivi

nenti più illustri), stimando che nulla giustificasse un diverso atteggiamento, sul piano scientifico e didattico, per quanto riguardava il diritto privato vigente: così nel suo noto intervento *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia* [1881], ora in *Scritti varii* (1880-1905), Napoli, Lanciano e Veraldi, 1906, spec. pp. 94 s. Nello stesso anno non esitava a riconoscere che «l'ordine sistematico nell'esposizione del diritto romano è oggi universalmente adottato» anche Vittorio Scialoja (il cui legame con Gianturco è del resto indubbio: cfr. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* [nt. 7], p. XLIX): se ne veda la «lettera aperta», altrettanto celebre, *Sul metodo dell'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane* [1881], rist. in *Index*, 18 (1990), p. 65. In quel contesto, peraltro assai parco di citazioni (e attento anche agli inconvenienti di un approccio esclusivamente sistematico), non è espressamente menzionata l'opera di De Crescenzo (con cui Scialoja si era laureato nel 1877), ma il suo *Sistema* sarà poi considerato dall'allievo il più ampio trattato romanistico italiano (sul punto, già CASAVOLA, *Cronaca di una storia* [nt. 5], 313), e da lui adottato quale testo di riferimento per i propri studenti, a partire almeno dagli anni senesi (cfr. *infra*, nt. 116).

⁴⁷ Qualcosa di analogo potrà poi dirsi, sia pure a un livello scientifico decisamente più alto, a proposito dell'eterogeneità di interessi e stili d'indagine che caratterizzeranno il lavoro di Vittorio Scialoja, contribuendo a definirne l'equilibrio «classico» di studioso e la capillare incidenza di uomo accademico. Mi sono soffermato su questo punto, da ultimo, in *Giuristi, ideologie e codici* [nt. 10], pp. 76 ss. ove bibl.

⁴⁸ Mi permetto di rinviare, in proposito, a STOLFI, *Quaestiones iuris* (nt. 32), pp. 1 ss., 34 ss. ove bibl.

⁴⁹ Cfr. ad esempio, ed esplicitamente, DE CRESCENZIO, *Sistema di diritto civile romano* (nt. 45), I, p. V s.

⁵⁰ *Professori di Napoli* 1860 (nt. 5), p. 41, secondo il quale con autori quali Capuano, Polignani e De Crescenzo emergerebbe una «tradizione storicistica», tenuta viva «serbando consapevolmente intatta l'originalità del vichismo dalle influenze della Scuola Storica tedesca». Cfr. anche LOVATO, *Diritto romano e scuola storica* (nt. 14), pp. 105 ss.; CASAVOLA, *La romanistica a Napoli* (nt. 5), pp. 546 s., 553 s.; STOLFI, *Quaestiones iuris* (nt. 32), spec. p. 49 nt. 91 ove altra bibl. Una lettura fortemente critica in merito a certi richiami ottocenteschi «alle 'intuizioni' o 'divinazioni' o che dir si voglia di G.B. Vico» è in CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà* (nt. 11), I, pp. 85 ss. Circa alcuni spunti di Vico, ancora meritevoli di attenzione, attorno all'esperienza giuridica antica e in particolare al contributo dei giuristi romani, posso comunque rinviare a E. STOLFI, *Pensiero 'epiclassico' e problemi di metodo*, in *Labeo*, 48 (2002), pp. 419 s., 433 s. nt. 53 ove bibl., cui adde almeno G. CRIFÒ, *Introduzione a G. VICO, Institutiones oratoriae*, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989, pp. LXV ss. ove ulteriori indicazioni.

⁵¹ *Nuovi studi sulla storia del diritto romano*, in *AG.*, 11 (1873), p. 192 nt. 1.

del secolo vediamo intensificarsi, in Italia quasi quanto in Germania, ricerche attorno a temi e testi che non si prestavano a diretti impieghi o a immediate ricadute in chiave attualizzante. Impossibile fornirne qui un quadro esaustivo: ma pensiamo solo ai lavori sulla storia delle fonti, talora praticati con raro talento filologico (è il caso di Ferrini e Rotondi, e in genere di quanti furono impegnati nell'edizione dei *Fontes iuris Romani antejustiniani*)⁵², sugli aspetti giuridici – pur quasi sempre affrontati secondo categorie e scansioni solo moderne – di opere di poeti, comici e retori (come con Emilio Costa)⁵³ o sulle dottrine degli agrimensori (così nel libro di Brugi, che avrebbe riscosso apprezzamento negli *Agrarverhältnisse weberiani*)⁵⁴, sul materiale epigrafico e papirologico frattanto

⁵² Di Ferrini basti ricordare – oltre alla *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana*, Milano, Hoepli, 1885 (su cui *infra*, § 4 e nt. 143) – i contributi su opere e personalità di giuristi (*infra*, ntt. 69 s. ove altra bibl.), sulle *Istituzioni giustinianee*, le loro fonti e la relativa *Parafrasi greca*, su numerosi testi bizantini. Su questi aspetti della sua produzione cfr. SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), pp. 285 s.; TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), pp. 169 s.; i contributi (in particolare di F. GORIA, *Contardo Ferrini e il diritto bizantino*, pp. 111 ss.) in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte* (nt. 15); F. CASAVOLA, *Ferrini, Contardo*, in *DBGI* (nt. 11), I, p. 856; BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), pp. 223 ss. Rotondi fu, a tacer d'altro, l'autore delle *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi*, estr. da *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, Società Editrice Libraria, 1912 (un'opera tuttora fondamentale, e al centro di rinnovate discussioni, come quelle di D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, IUSS Press, 2012, pp. 707 ss. e G. SANTUCCI, *Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in *SDHI*, 80 [2014], pp. 373 ss.). Sulla sua attività scientifica, la rara combinazione di talento filologico e senso giuridico (tale da farne presagire un ruolo di guida nella disciplina, ove non fosse così prematuramente scomparso) e la significativa vicinanza, sotto molti aspetti, alla personalità di Ferrini, cfr., per tutti, TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* (nt. 7), p. CIX; SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), pp. 300 s.; V. MAROTTA, *Rotondi, Giovanni*, in *DBGI* (nt. 11), II, pp. 1745 ss. ove altra bibl. L'edizione collettanea cui si allude nel testo è *Fontes Iuris Romani Antejustinianii in usum scholarum*, ed. S. RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERINNI, Firenze, Barbèra, 1909.

⁵³ Da *I luoghi plautini riferentesi al matrimonio*, in *BIDR*, 2 (1889), pp. 28 ss., *Il diritto privato romano nelle comedie di Plauto*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1890 e *Il diritto privato nelle comedie di Terenzio*, in *AG*, 50 (1893), pp. 407 ss. a *Il diritto nei poeti di Roma*, Bologna, Zanichelli, 1898, sino a *Cicerone giureconsulto*, Bologna, Zanichelli, 1927² [1906-1919¹]. Per ulteriori indicazioni e qualche considerazione in merito cfr. TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), p. 690 (ove si accenna al «taglio “pandettistico”» comunque rinvenibile in simili ricerche); G. GUALANDI, *Tre tratti di accademici*, in *Profili accademici e culturali di '800 e oltre*, Bologna, Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, 1988, pp. 94 ss. (con attenzione anche per gli interessi di Costa in materia di epigrafia e papirologia giuridica); M. NARDOZZA, «*Il problema della storia dei giuristi romani*» nella romanistica italiana tra Ottocento e Novecento, in *Dogmengeschichte* (nt. 42), pp. 706 ss.; A. MANTELLO, *Costa, Emilio*, in *DBGI* (nt. 11), I, pp. 592 ss. ove altra bibl. (spec. p. 594, con rilievi non troppo diffini da quelli di Talamanca).

⁵⁴ Mi riferisco naturalmente a B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona-Padova, Fratelli Drucker, 1897, considerato il principale te-

edito (un campo di indagini cui non rimasero affatto insensibili Scialoja⁵⁵ e Bonfante⁵⁶ e che trovò la più compiuta espressione nel *Dizionario epigrafico di Antichità romane*, iniziato nel 1886, con cui Ettore De Ruggiero cercò di coniugare metodo dello storico e del giurista, in continuità col magistero di Mommsen)⁵⁷.

In particolare appare significativa la circostanza che quasi tutti gli studiosi ricordati – salvo la figura più eccentrica di Ettore De Ruggiero – si dedicassero a simili indagini unitamente, e non in alternativa (né percependo fra esse alcuna inconciliabilità), a ricostruzioni di diritto privato romano condotte in aderenza a modelli pandettistici e in serrato confronto con gli esiti attuali – paradigmatica la produzione di Brugi, che non è solo l'autore dei *Fasti aurei del diritto romano*⁵⁸,

sto di riferimento «per le caratteristiche economiche dell'agrimensura romana» da M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari*, trad. it. Roma, Editori Riuniti, 1992² [ed. or. 1898-1909], p. 367. Sul punto, fra gli altri, SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), p. 286 e nt. 17 e R. MARRA, *Contadini e agrimensori. Una rilettura della Römische Agrargeschichte di Max Weber*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 25 (1995), pp. 20 s. nt. 41 (ove ulteriori indicazioni di citazioni e confronti fra le tesi di Weber e Brugi). Cfr. anche F. GRELLE, *Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi*, in *Index*, 16 (1988), spec. pp. 286 ss. e CAPOGROSSI COLOGNESI, *Max Weber e le economie del mondo antico* (nt. 11), p. 7.

⁵⁵ Già segnalavo quest'aspetto, al fine di attenuare valutazioni storiografiche troppo univoche, in *Giuristi, ideologie e codici* (nt. 10), p. 77. Insisteva sulla capacità di Scialoja di spaziare fra ambiti e metodi difformi, riuscendo a «dominare i vari approcci ... dall'esegesi circostanziata e penetrante ... ai temi generali ... dall'edizione di fonti e di papiri alla tradizione romanistica nell'età di mezzo» TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), p. 171. È inoltre significativo che, proprio sotto il magistero di Scialoja (ma anche, in verità, del padre Ettore), Roberto De Ruggiero avesse coltivato interessi di papirologia giuridica, non abbandonati neppure dopo il passaggio dalla cattedra romanistica a quella di diritto civile: sul punto, fra gli altri, DE NITTO, *Professori di diritto* (nt. 44), pp. 38 ss. e A. DI MAJO, *De Ruggiero, Roberto*, in *DBGI* (nt. 11), I, p. 716.

⁵⁶ Fra i cui interessi rientrarono anche le codificazioni di area mesopotamica, come verifichiamo soprattutto in P. BONFANTE, *Le leggi di Hammurabi re di Babilonia* [1903], ora in *Scritti giuridici vari. IV. Studi generali*, Roma, Attilio Sampaolesi Editore, 1925, pp. 151 ss. Sul punto, per tutti, CAPOGROSSI COLOGNESI, *A cent'anni dalle 'Res mancipi' di Pietro Bonfante* (nt. 11), pp. 148 s. ove altra bibl.

⁵⁷ Di cui egli, ad avviso di Mazzarino, era destinato a divenire in Italia l'allievo più fedele: su questo giudizio e gli altri aspetti richiamati nel testo, da ultimo, G. CAMODECA, *De Ruggiero, Ettore*, in *DBGI* (nt. 11), I, p. 715.

⁵⁸ Un lavoro pubblicato a ventiquattro anni (compare infatti a Pisa nel 1879) e sul quale la personalità scientifica dell'autore, così ricca e versatile, non può essere certo appiattita (come mi sembra invece affiori in P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 39; un'approfondita meditazione su quel lavoro di Brugi è in G. MARINO, *Positivismo e giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986, pp. 89 ss. e ID., *Diritto principi giurisprudenza. Percorsi nella cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, spec. pp. 41 ss.). Tanto dal contenuto (se non dal titolo) di quello scritto quanto dalle pagine successive di Brugi emerge, più che un'apologia dell'antico, un laborioso tentativo di mantenere la vitalità dello studio romanistico in serrato dialogo col diritto (soprattutto civile) odierno: così, in particolare, negli interventi del 1911 (il trattato *Della proprietà* e la relazione *Gli studi del di-*

o colui che, in modo significativo, pubblica le *Istituzioni tanto di diritto privato giustinianeo che di diritto civile italiano*⁵⁹, ma rivela anche uno spiccatissimo interesse per le discipline storico-sociali, sino a prospettare (come è stato osservato) una «congiunzione di scuola storica e filosofia positiva»⁶⁰.

(*ritto romano in relazione col diritto moderno*) su cui si soffermano, rispettivamente, SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), p. 283 e NARDOZZA, «Il problema della storia dei giuristi romani» (nt. 53), pp. 682 s.

⁵⁹ Sulle prime torneremo *infra*, § 4. Quanto al manuale di diritto privato vigente cfr. ora NARDOZZA, *Manualistica* (nt. 21), pp. 113 ss., spec. 120 ss. Il rapporto fra le due opere rimane – come già segnalava TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), p. 168 – in larga parte da studiare.

⁶⁰ Si veda, sin dal sottotitolo del proprio libro, MARINO, *Positivismo e giurisprudenza* (nt. 58), ma anche ID., *Diritto principî giurisprudenza* (nt. 58), spec. p. 18 (ove ricorre la medesima formula). Di Brugi sono particolarmente significativi, in questa prospettiva, il discorso inaugurale dell'anno accademico a Urbino, nel 1880 (*Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, Urbino, Tip. Righi, 1880), i due interventi apparsi, col medesimo titolo (*I romanisti della scuola storica e la sociologia contemporanea*), nel *Circolo Giuridico* del 1883 e nella *Rivista italiana di sociologia* del 1902, il contributo *Della psicologia come sussidio alla ricerca storica nel diritto*, in *Annali e Memorie della Real Accademia di scienze lettere e arti di Padova*, 1898, pp. 79 ss., e soprattutto la *Introduzione encyclopedica alle scienze giuridiche e sociali*, Firenze, Barbera, 1891 (poi 1898³); mentre comparirà nel 1913 (in *Encyclopædia Giuridica*, 8.2, pp. 900 ss.) una più canonica *Introduzione encyclopedica alle scienze giuridiche* (tra i romanisti era già stato autore di una *Introduzione allo studio del diritto o Encyclopædia giuridica*, edita a Pisa nel 1869, Francesco Buonamici: su alcuni suoi rilevanti snodi cfr. P. BENEDUCE, *La volontà civilistica. Giuristi e scienze sociali in Italia tra '800 e '900*, Napoli, Newprint, 1990, pp. 136 ss.). Sulle citate opere di Brugi (ma altre ne andrebbero menzionate: se ne veda l'utilissima rassegna in G. MARINO, *Gli scritti di Biagio Brugi [1855-1934]*, in *Index*, 9 [1980], pp. 265 ss.) cfr. soprattutto MARINO, *Diritto principî giurisprudenza* (nt. 58), pp. 14 ss. ove altra bibl.; circa il rapporto fra le sue due *Introduzioni*, da ultimo, A. MASI, *Brugi, Biagio*, in *DBGI* (nt. 11), I, pp. 343 ove bibl.; più in generale, circa le vicende di quella controversa disciplina, S. TORRE, L'«*Introduzione encyclopedica alle scienze giuridiche*: parabola di un insegnamento», in *Università e professioni giuridiche* (nt. 32), pp. 153 ss.; sul declino di simili trattazioni didattiche in ragione dell'affermarsi di una teoria generale del diritto, G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 2001, p. 56. Su questi aspetti dell'attività e della fisionomia scientifica di Brugi (non proprio isolati, in quei decenni, nella nostra disciplina: in genere coglieva nella «tendenza sociologica», assieme allo «studio organico degli istituti» e alla «ricerca sistematica delle interpolazioni» i tre aspetti distintivi della romanistica italiana a lui coeva P.P. ZANZUCCHI, *Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908*, in *ZSS*, 29 [1908], p. 424) cfr., oltre alle citate ricerche di Marino, C. FARALLI, *Storia del diritto romano e scienze sociali: un'integrazione difficile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 12 (1982), pp. 323 ss. (con attenzione ai punti di contatto con le prospettive, in particolare, di Padelletti, Cogliolo e Bonfante); TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), spec. p. 168; MANTELLO, 'Il più perfetto codice civile moderno' (nt. 15), pp. 382 ss. (= *Variae* [nt. 15], II, pp. 1122 ss.), con più di una perplessità circa l'impostazione di Brugi (sino a scorgervi «una sorta di *confusio* fra i dettami della scuola storica tedesca e le prospettive sociologico-positivistiche della seconda metà del secolo»: p. 383 [= p. 1123]); M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in *Quaderni fiorentini*, 30 (2001), spec. pp. 364 ss., 381 s.; NARDOZZA, *Manualistica* (nt. 21), pp. 121 ss. ove altra bibl. Si veda anche *infra*, § 3 nt. 103 ove altra bibl.

Mi ero già soffermato su quest'aspetto, pur in termini più circoscritti, un anno fa, chiamato in questa stessa Università a illustrare la parabola degli studi italiani attorno a opere, tecniche e metodi dei giuristi romani⁶¹. In quell'occasione avevo preso le mosse, un po' provocatoriamente, da un saggio su Aristone pubblicato nel 1887 da Antonio Longo (legato a Scialoja, se non propriamente suo allievo⁶², ma destinato a distinguersi nel diritto amministrativo)⁶³: saggio che si apriva osservando come «uno dei lati più notevoli dell'odierno indirizzo degli studi romanistici è senza dubbio la grande importanza data alla storia della giurisprudenza romana ed in particolare alla ricostruzione delle figure dei ... giuristi»⁶⁴.

Un rilievo che fa sorridere solo se pensiamo alle acri polemiche che hanno accompagnato il tentativo, a partire dagli anni '60 del Novecento, di porre la storia del pensiero giuridico al centro del nostro lavoro, tramite uno spostamento dell'asse dell'indagine dall'ordinamento ai giuristi⁶⁵, così da assumere questi ultimi come «intellettuali» e non solo (o non tanto) come «letteratura»⁶⁶ da cui

⁶¹ Cfr. E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in corso di pubblicazione negli *Atti del convegno Nel mondo del diritto romano*, § 1.

⁶² Secondo TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»* (nt. 7), p. XXXI è principalmente da considerare un allievo di Cogliolo. Cfr. anche M. MARRONE, *Romanisti professori*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, a cura di G. PURPURA, Palermo, Kalós, 2007, p. 169, ove indicazione di altri scritti romanistici di Antonio Longo.

⁶³ Un caso del resto non isolato in quella scuola: basti pensare alla vicenda scientifica e accademica di Oreste Ranelletti: circa la sua formazione sotto il magistero di Scialoja, per tutti, G. CIANFEROTTI, *Pandettistica, formalismo e principio di legalità. Ranelletti e la costruzione dell'atto amministrativo*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova, Editrice Antenore, 1991, pp. 525 ss.; ID., *Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998, spec. pp. 741 s. e nt. 238 s. ove altra bibl.; GROSSI, *Scienza giuridica italiana* (nt. 58), spec. pp. 42, 70 nt. 132 (non senza rilievi critici); B. SORDI, *Ranelletti, Oreste*, in *DBGI* (nt. 11), II, p. 1652. Proprio come docente di diritto amministrativo Antonio Longo sarebbe giunto a sostituire Vittorio Emanuele Orlando sulla cattedra palermitana (cfr., per tutti, CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica*, spec. pp. 719 ss. e nt. 164 e P. ALLOTTI, *Longo, Antonio*, in *DBGI* [nt. 11], II, p. 1195 s.), mentre al tempo del saggio su Aristone era libero docente di «Storia del diritto romano» nell'Università di Modena.

⁶⁴ Così A. LONGO, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traiana*, estr. da *Antologia Giuridica*, 2.2 (1887), p. 1. Secondo quanto osserva, da ultimo, BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), p. 227, il nostro autore «esagera nel vedere un movimento in atto là dove si trovano soltanto spunti e tentativi, ma indica una direzione di marcia che riemergerà in anni successivi».

⁶⁵ Pressoché in questi termini, in una pagina esemplare di quel clima di indagini, A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, Jovene, 1971, p. 1.

⁶⁶ Così F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, Jovene, 1980, pp. 101 ss., sostanzialmente seguito da MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana* (nt. 15), spec. p. 235, e V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, 1 (1992), spec. p. 287.

attingere informazioni circa gli ‘istituti’. Ma un rilievo affatto perspicuo se pensiamo a come elaborazioni e scritti dei *prudentes* fossero in quei decenni nel nostro paese – sia pur in modo non comparabile alla Germania di Dirksen, Sanio, Bremer, Pernice, Buhl, Huschke, Paul Krüger, Jörs, Lenel, Kalb e Fitting⁶⁷ – oggetto di non sporadiche ricerche, quantitativamente (e spesso anche qualitativamente) superiori a quelle che vedranno la luce nella prima metà del secolo successivo, e che soprattutto colpiscono per essere realizzate da studiosi che praticavano, senza alcuna apparente cesura o contraddizione, ricostruzioni «attualizzanti»⁶⁸. Torno così al punto che già segnalavo, per ricordare solo qualche caso esemplare: il Ferrini di cui ancora consultiamo i saggi su Alfeno, Cascellio, Pedio o Marciano⁶⁹ è il medesimo che, ad esempio, nel 1889 dava alle stampe la *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all’attuale giurisprudenza*⁷⁰; l’Emilio Costa che si misurava con uno studio mo-

⁶⁷ Mi limito qui a poche (e pressoché scontate) citazioni: H.E. DIRKSEN, *Ueber die Schulen der römischen Juristen*, in *Beiträge zur Kunde des römischen Rechts*, Leipzig, Hinrichs, 1825; F.D. SANIO, *Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Ein Prolegomenon* (1858), rist. Napoli, Jovene, 1981 e *Varronianus in der Schriften der römischen Juristen, vornemlich an dem Encheiridion des Pomponius nachzuweisen versucht*, Leipzig, Hirzel, 1867; F.P. BREMER, *Die Rechtlehrer und Rechtsschulen im römischen Kaiserreich*, Berlin, Guttentag, 1868 e poi soprattutto *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I-II/1-2, Lipsiae, in aedibus B.G. Teubneri, 1896-1901; A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I-III, Halle, Niemeyer, 1873-1892 e *Ulpian als Schriftsteller* [1885], rist. in *Labeo* 8, 1962, 351 ss.; H. Buhl, *Salvius Julianus*, Heidelberg, Koester, 1886; P.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae Anteiusustinianae quae supersunt*, Lipsiae, ex aedibus Teubneri, 1886⁵; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1888, poi 1912² (su cui sono da rimeditare i rilievi di MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana* [nt. 15], pp. 170 ss.); P. JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, Berlin, Vahlen, 1888; O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Leipzig, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1889 e *Das Sabinussystem*, Strassburg, Trübner, 1892; W. KALB, *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig, Teubner, 1890; A. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle, Niemeyer, 1908². Da tener presente anche T. KIPP, *Le fonti del diritto romano. Introduzione allo studio delle istituzioni e della storia del diritto romano*, ediz. it. a cura di G. PACCHIONI, Lipsia-Bologna, Deichert-Treves, 1897 (in particolare l’ampia parte dedicata alla giurisprudenza: pp. 57-89).

⁶⁸ Avevo accennato a questa significativa compresenza di interessi e anime dissimili in *Diritto romano e storia del pensiero giuridico* (nt. 61), § 1 ove bibl.

⁶⁹ Su quest’importante filone della ricerca ferriniana cfr. F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica* [1982], ora in *Cento anni di bibliografia su Contardo Ferrini*, a cura di V. MARROTTA, G.G. MELLERIO, in *Nuovo Bollettino Borromaeo*, 31 (2002), pp. 96, 102 s.; MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi* (nt. 16), spec. pp. 152 ss.; NARDOZZA, «Il problema della storia dei giuristi romani» (nt. 53), pp. 663 ss.; BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), pp. 224 ss.

⁷⁰ Coglie, nel complesso della produzione di Ferrini, «un credo metodologico il quale, pur postulando ormai ... la storicità del diritto romano e il disinteresse verso la sua ‘attualizzazione’, non sapeva ridimensionare tuttavia il *Leitmotiv* della visione dommatica, sistematica, quale *habitus* mentale ancor prima quasi che articolazione tecnico-privatistica», così da determinare «una scelta di campo ... né originalissima, né controcorrente, né di rottura definitiva rispetto ai

nografico sulla personalità scientifica di Papiniano, non sembrava abbandonare mai, anche nell'affrontare fonti cosiddette «letterarie»⁷¹, categorie e schemi espositivi della Pandettistica⁷²; il Di Marzo che, alla fine del XIX secolo, ripercorreva il commentario di Pomponio a Quinto Mucio, sforzandosi di contestualizzarne le dottrine e individuare quanto in esse fosse riconducibile al giurista repubblicano⁷³, era lo stesso che, otto anni dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, si dedicherà a illustrarne – in modo tanto meccanico e unidirezionale da riuscire talora sconcertante – le «*basi romanistiche*»⁷⁴. Davvero, pur consapevole che quella di ‘eclettismo’ è una categoria sempre rischiosa, si sarebbe tentati, anche a questo proposito, di ricorrere alla nozione di «canone eclettico» di cui, pur per momenti e profili diversi della scienza giuridica italiana dell'Ottocento, si è servito Luigi Lacché⁷⁵.

moduli pandettistici» (pur con concreti sviluppi peculiari e innovativi) MANTELLO, *Contardo Ferrini e la pandettistica* (nt. 15), pp. 185, 187 (con specifiche notazioni [p. 194] anche sulla *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi* richiamata nel testo). Non lontano, nella sostanza, il giudizio di TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), p. 170, secondo il quale Ferrini partecipò «al rinnovato intrecciarsi ... della ricerca romanistica con quella giuspositivistica (ancorché su un piano diverso dall'*usus modernus Pandectarum*)». Non ha invece dubbi nel sostenere che nel complesso l'opera di Ferrini «si colloca sul terreno della ricerca storica, senza alcun proposito di attualizzazione» BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), p. 223.

⁷¹ Ma la terminologia (così come, direi *a fortiori*, quella di «fonti non giuridiche»), e tanto più l'opposizione con le fonti «giuridiche» (nonché il ruolo privilegiato assegnato a queste ultime) è quantomeno discutibile, imposta da condizionamenti ideologici tanto più perniciosi quando inconsapevoli: già lo mostrava ORESTANO, *Diritto. Incontri e scontri* (nt. 6), pp. 136 ss., 197 ss.

⁷² Il riferimento è a E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I-IV, Bologna, Zanichelli, 1894-1899. Circa i ricordati tratti metodologici di questo studioso – confermati, peraltro, anche nell'opera appena citata, ove (nei volumi II-IV) le dottrine papinianee sono ripercorse secondo un ordine più vicino alla sistematica pandettistica che all'originaria sequenza, interna agli scritti del giurista severiano – cfr. *supra*, nt. 53 ove bibl.

⁷³ Un lavoro pionieristico e degno di attenzione, al di là di alcuni risultati, e argomentazioni, opinabili (su di esso, da ultimo, NARDOZZA, «*Il problema della storia dei giuristi romani*» [nt. 53], p. 693), giacché nella complessa stratigrafia dell'opera pomponiana erano isolati segmenti di pensiero muciano assai più cospicui di quanto emergesse dalle caute scelte della *Palingenesia lenelia*na. Un aspetto che confidiamo ora di approfondire – sia pure ricorrendo talvolta a inevitabili congetture – nel volume su Quinto Mucio che è in corso di pubblicazione (a cura di Ferrary, Schiavone e mia) nell'ambito del progetto *Scriptores iuris Romani*.

⁷⁴ Si veda S. DI MARZO, *Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Q. Mucium»*, I-II, Palermo, Tipografia del «Giornale di Sicilia», 1899-1900 (parzialmente ristampato in *Labeo*, 7 [1961], pp. 218 ss., 352 ss.) e ID., *Le basi romanistiche del codice civile*, Torino, Utet, 1950 (su cui cfr. le valutazioni, non troppo difformi da quella qui espressa, di A. GUARINO, rec., in *Iura*, 2 [1951], pp. 214 ss. [ora in *Pagine di diritto romano*, I, Napoli, Jovene, 1993, pp. 175 s.] e ALPA, *La cultura delle regole* [nt. 33], pp. 310 s.).

⁷⁵ Cfr. LACCHÉ, *Il canone eclettico* (nt. 32), pp. 153 ss., nonché ID., *La nazione dei giuristi. Il canone eclettico, tra politica e cultura giuridica: spunti per una riflessione sull'esperienza italiana della Restaurazione*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, a cura di G. BAGGIO, E. FREGOSO, F. MICOLO, Parma, MUP (Monte Università Parma editore), 2011, pp. 263 ss.

In quinto e ultimo luogo non può tacersi di come, se autori quali Fadda, Brugì, Scialoja, Perozzi e Ferrini furono tutti coinvolti dal faticoso tentativo di instaurare «un rapporto fra vocazione attualizzante e pratica a fini “nazionali” del diritto romano, riscoperta della storia “interna” della tradizione giuridica romana pregiustinianea, e nuova critica dei testi»⁷⁶, proprio su quest’ultimo versante dobbiamo registrare uno dei filoni d’indagine più marcati e innovativi del nostro periodo: alludo ovviamente all’interpolazionismo. Il confronto con la Germania è ancora una volta decisivo (anche se non possiamo tralasciare, in Italia, certe anticipazioni dell’Alibrandi)⁷⁷: la stagione di cui ci occupiamo, infatti, si apre con le *Interpolationen in den Pandekten* di Gradenwitz (1887)⁷⁸ e si chiude coi primi *Beiträge* di Beseler (negli anni ’10 del Novecento)⁷⁹. Impossibile, ancora una volta, dar conto in modo compiuto di questa tempesta di studi: significativa trovo però, nella prospettiva cui accennavo, una duplice istanza sottesa ai tentativi di districare, nei passi digestuali, la scrittura «classica» da quello giustinianea (la visione rimaneva, ovviamente, solo dicotomica: certe impostazioni stratigrafiche alla Ernst Levy, e tanto più le «Textstufen» di Wieacker⁸⁰, erano lontane a venire).

⁷⁶ Così SCHIAVONE, *Un’identità perduta* (nt. 9), p. 283.

⁷⁷ Peraltro al centro di valutazioni difformi: più critiche in TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), p. 685 e ID., *La romanistica italiana* (nt. 7), pp. 162 ss.; di maggiore apprezzamento in CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi* (nt. 1), pp. 570 s.; L. DESANTI, *Ilario Alibrandi precursore “anche fra i romanisti di tutto il mondo”*, in *Modelli storiografici* (nt. 12), pp. 185 ss. ove altra bibl.; EAD., *Alibrandi, Ilario*, in DBGI (nt. 11), I, pp. 40 s. Cfr. anche MANTELLO, *Tematiche possessorie* (nt. 15), pp. 56 ss. (= *Variae* [nt. 15], II, pp. 1328 ss.).

⁷⁸ È con la pubblicazione di quest’opera che – ad avviso di TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), p. 680 – «la metodologia interpolazionistica ... può considerarsi già definitivamente fondata nei suoi presupposti». Circa la parabola di quella corrente di studi in Italia, tra XIX e XX secolo, si veda lo stesso TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), pp. 173 ss., ma anche LABRUNA, *La «romanistica»* (nt. 13), pp. 154 ss.

⁷⁹ Cfr. G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I-III, Tübingen, Mohr, 1910-1913. Per un giudizio particolarmente critico sulla sua metodologia cfr. TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), p. 711.

⁸⁰ Il riferimento è ovviamente a F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1960. Per qualche orientamento circa il dibattito storiografico suscitato da quest’opera – densissima nella trama, discutibile in certi presupposti, e comunque spesso più citata che veramente compresa e meditata – posso rinviare a V. MAROTTA, *Ulpiano e l’impero. II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, Loffredo, 2004, pp. 99 ss.; E. STOLFI, *Citazioni e ‘dissensiones prudentium’ nella tradizione dei testi giurisprudenziali in età tardoantica. Alcune riflessioni*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, Milano, Giuffrè, 2010, spec. pp. 200 ss.; C. CASCIONE, «De nuptiis philologiae et iuris». La storiografia wieackeriana dalle «Textstufen» al rapporto tra diritto romano e «Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft», in *Seminarios Complutenses*, 23-24 (2010-2011), spec. pp. 63 ss. (che peraltro non sempre mi sentirei di seguire, in particolare circa le obiezioni mosse a Marotta); C. BALDUS, *¿Hacia un nuevo concepto de «Textstufen»? Sobre unas eventuales huellas de «escalones clásicos» en Cervidio Scévola*, *ibid.*, spec. pp. 77 s.

Emerge infatti, da un lato, una relativizzazione del diritto romano consegnato al *Corpus iuris* – un motivo che troviamo, ancor più accentuato, anche nelle coeve ricognizioni sulle fonti greche e medio-orientali, sino a sfociare, tra Mitteis e Wenger, nell'ottica di una complessiva «antike Rechtsgeschichte»⁸¹ –, dall'altro, e soprattutto, una sua storicizzazione. Certo questa si realizzava in termini deboli e spesso discutibili, finendo col prestarsi (ma ancor più nella prima metà del secolo successivo) ad applicazioni meccaniche e prevenute, che ricorrevano a opzioni filologiche talora debolissime⁸² e a polarità drastiche e univoche, con cui veniva compromessa o addirittura elisa la controversiale ricchezza delle testimonianze giurisprudenziali (così da conferire ulteriori supporti, attraverso il paradigma del ‘classico’⁸³, ai miti della «fungibilità» e

⁸¹ Basti ricordare L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, Teubner, 1891 e L. WENGER, *Römische und Antike Rechtsgeschichte*, Graz, Leuschner & Lubensky, 1905. Su questa linea di ricerche, per tutti, G.G. ARCHI, *Storia del diritto romano e storia dei diritti antichi*, in *SDHI*, 37 (1971), spec. pp. 291 ss.; TALAMANCA, *Diritto romano* (nt. 7), pp. 699 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI, *A cent'anni dalle 'Res mancipi'* di Pietro Bonfante (nt. 11), pp. 148 ss. ove altra bibl.; CASAVOLA, *I diritti antichi* (nt. 5), pp. 66 ss.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, Laterza, 1993⁸, pp. 21 ss.; CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi* (nt. 1), spec. p. 549 (con interessanti rilievi in merito al rapporto fra il consolidarsi, in Germania, di questi studi e la gestazione del BGB; circa le ripercussioni che la promulgazione di quest'ultimo e già i suoi stretti rapporti con la Pandettistica determinarono sugli studi romanistici, pressoché un classico, pur con qualche datata perplessità in merito a quello che egli denominava «indirizzo neo-umanistico»), P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, trad. it. Firenze, Sansoni, 1962, pp. 494 ss., spec. [in merito proprio alla «antike Rechtsgeschichte»] 509 ss., ma cfr. anche LABRUNA, *La «romanistica»* [nt. 13], pp. 147 ss.); TALAMANCA, *Gli studi di diritto greco* (nt. 7), pp. 901 ss., 909 ss. (non senza notazioni critiche: in direzione analoga, del resto, andavano anche le osservazioni di F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, II, Milano, Giuffrè, 1980, spec. p. 110 e ORESTANO, *Diritto, 'Incontri' e scontri* [nt. 6], p. 246); L. MAGANZANI, *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il Corpus iuris nella cultura del giurista europeo*, Torino, Giappichelli, 2007², pp. 168 s.

⁸² Tali da destare l'amara ironia di un Giorgio Pasquali, in una pagina su cui opportunamente si sono soffermati CASAVOLA, *I diritti antichi* (nt. 5), pp. 65 s.; SCHIAVONE, *Un'identità perduta* (nt. 9), pp. 300 s. nt. 45; V. SCARANO USSANI, *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità. Tavola rotonda, Ferrara 27 ottobre 2006*, in *Ostraka*, 17 (2008), p. 188, e che BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), p. 236 propone ora di confrontare col diverso (ma altrettanto significativo) giudizio che sugli inconvenienti dell'interpolazionismo esprimeva Carnelutti.

⁸³ Su cui basti, in questa sede, il richiamo alle dense e suggestive riflessioni di M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, Laterza, 1999⁴, pp. 179 ss. Cfr. inoltre, proprio in riferimento all'interpolazionismo, LABRUNA, *La «romanistica»* (nt. 13), spec. pp. 155 s.; TALAMANCA, *La romanistica italiana* (nt. 7), spec. pp. 177 s. (secondo il quale quella corrente di studi, sin dalle sue prime versioni ottocentesche, avrebbe risposto ben poco, in realtà, a una tendenza storicizzante, ma proprio nel suo ancoraggio a un presunto «diritto classico» rivelerebbe «evidenti valenze giuspositivistiche, connotate da forti valenze ideologiche»); BRUTTI, *I romanisti italiani* (nt. 10), spec. pp. 235 ss.